



Circolare n. 18/2018 – Prot. n. 649/2018 del 16/07/2018

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e
dei Fisici,
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
presidente@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiamentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 18/2018 – Prot. n. 649/2018

Roma, 16/07/2018

Oggetto: Consultazione ANAC – Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria -Equo compenso. (Scad. 9 Luglio 2018.)

Gentili Presidenti,

il 7 luglio 2018 è stato inviato, attraverso il portale web dell'ANAC e tramite posta elettronica certificata, un contributo in merito alla consultazione pubblica indetta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'**Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Equo compenso. – scad. 9 Luglio 2018.**

Come ricorderete il documento di consultazione, che fornisce indicazioni relativamente all'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture e all'applicazione del principio dell'equo compenso, di cui all'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è finalizzato ad integrare le Linee guida n. 1 – Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – di cui alla Delibera n. 138 del 21.2.2018.

Per tal ragione il Gruppo di Lavoro della RPT che si occupa di Lavori pubblici, coordinato dall'arch. Rino La Mendola, ha predisposto un documento inviato all'ANAC entro il termine indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'obiettivo è quello di proporre le miglorie necessarie intervenendo sul capitolo I (paragrafi 1.1; 1.3 e 1.4), Capitolo III (paragrafo 3.1), Capitolo IV (paragrafo 4.5) in materia di BIM e sul capitolo 2 (paragrafo 1 e 2) in materia di Equo Compenso.

Inoltre il Gruppo di lavoro della RPT, in merito alle LINEE GUIDA ANAC N°1- Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 ed

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it


Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

aggiornate con delibera n. 138/2018, ha proposto all'Autorità una nuova serie di modifiche al fine di rendere le stesse linee guida più funzionali all'apertura del mercato e capaci di promuovere una migliore qualità delle prestazioni professionali.

Ringraziando per il lavoro svolto da parte del GdL Lavori pubblici, composto dall'arch. La Mendola (CNAPPC), dott. Busti (CONAF), ing. Lapenna e ing. Perrini (CNI), geom. Salvatore (CNGeGL), per. ind. Molinari (CNPIePIL), dott. Violo (CNG), dott. Pudda (FNCF), si invia per Vostra opportuna conoscenza, il documento inviato ad ANAC.

Cordialmente,

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Prot. n.641/2018 del 06/07/2018

Spett/le **Autorità Nazionale Anticorruzione**
protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Consultazione ANAC – Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Equo compenso. – scad. 9 Luglio 2018.


Si trasmette, in allegato alla presente, un documento contenente il contributo della Rete Professioni Tecniche in merito alla Consultazione ANAC ad oggetto “Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Equo compenso”, al fine di rendere maggiormente comprensibile il testo inviato in risposta alla Consultazione, attraverso la modulistica predisposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si trasmette, inoltre, una integrazione del documento ad oggetto “LINEE GUIDA ANAC N°1 Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornata al giugno 2018.


Infine, si trasmette un documento ad oggetto “Modifiche da introdurre al D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Approvate con delibera n. 973/2016 ed aggiornate con delibera n. 138/2018”.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Autorità Nazionale Anticorruzione

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Equo compenso.

Documento di consultazione

Le modifiche proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche

giugno 2018

in rosso, le parti da aggiungere

in barrato evidenziato in giallo, le parti da “eliminare”

Sommario

Premessa.....	3
I. USO DI METODI E STRUMENTI ELETTRONICI SPECIFICI.....	4
1. Ambito di applicazione	4
2. Attività preliminari.....	4
3. Documentazione di gara.....	5
4. Procedura di gara.....	6
II. EQUO COMPENSO	7
 RELAZIONE ESPLICATIVA.....	8
Ambito di applicazione	8
Attività preliminari	9
Documentazione di gara.....	10
Procedura di gara.....	11
Equo compenso	12

Premessa

Il presente documento di consultazione, finalizzato ad un'integrazione delle Linee guida n. 1 — Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria — di cui alla Delibera n. 138 del 21.2.2018, fornisce indicazioni relativamente all'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (di seguito, anche metodi e strumenti elettronici) e all'applicazione del principio dell'equo compenso, di cui all'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Come noto, il Codice dei contratti pubblici, all'articolo 23, comma 13, prevede che le stazioni appaltanti **dotate di personale adeguatamente formato** possano richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso di metodi e strumenti elettronici. La disposizione normativa demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dell'uso dei suddetti metodi e strumenti, in relazione alla tipologia e all'importo delle opere oggetto di affidamento.

Il decreto in questione ha trovato compimento nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 1.12.2017 (di seguito, anche decreto n. 560/2017).

L'Autorità, in virtù dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 che le attribuisce il compito di garantire «la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti», fornendo alle medesime supporto, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, ha ritenuto opportuno redigere il presente documento di consultazione.

L'esigenza nasce anche dalla considerazione che il richiamato decreto n. 560/2017 si limita a disciplinare, in aderenza alla norma primaria, la tempistica di entrata in vigore dell'obbligo di ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici specifici, gli adempimenti preliminari che le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare per poter ricorrere all'uso degli stessi, l'interoperabilità dei sistemi, fornendo, altresì, alcune indicazioni sul contenuto del capitolato informativo.

Il presente documento si pone l'obiettivo di integrare le previsioni del suddetto decreto con indicazioni prettamente operative riguardo alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura con il ricorso all'uso di metodi e strumenti elettronici specifici, ritenendo che le stesse possano costituire un valido supporto per gli operatori del settore. Indicazioni che, ovviamente, in assenza di una specifica previsione al riguardo nel Codice dei contratti pubblici, sono da ritenersi interpretative e non vincolanti.

Tenuto conto della graduale introduzione dell'obbligatorietà del ricorso ai metodi e strumenti elettronici, l'Autorità si riserva di aggiornare le indicazioni fornite anche tenendo conto dei lavori della Commissione di monitoraggio di cui all'articolo 8 del suddetto decreto.

Il presente documento di consultazione contiene, infine, alcune indicazioni volte a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l'introduzione del principio dell'equo compenso ad opera dell'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16

ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come richiesto anche dal Consiglio di Stato nel parere numero 2698 del 22.12.2017.

I. USO DI METODI E STRUMENTI ELETTRONICI SPECIFICI

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Al fine di garantire la continuità e la coerenza tra i diversi livelli della progettazione, e soprattutto per conseguire al meglio i vantaggi dei metodi e strumenti elettronici in termini di una più efficiente gestione delle attività di progettazione, le stazioni appaltanti **dotate di personale adeguatamente formato** possono ricorrere all'uso degli stessi fin dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
- 1.2. Le disposizioni di cui al decreto n. 560/2017 possono ritenersi applicabili agli interventi la cui progettazione di fattibilità tecnica ed economica sia attivata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, facendo riferimento al momento in cui si dà concreto avvio all'attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ossia al provvedimento con il quale la stazione appaltante individua il tecnico interno cui demandare le attività di progettazione o alla stipula del contratto per l'incarico ai professionisti esterni.
- 1.3. È possibile, **anche se sconsigliato**, ricorrere ai metodi e agli strumenti elettronici ~~anche per le opere la cui progettazione sia stata attivata prima dell'entrata in vigore del decreto n. 560/2017~~ **per le varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto n°560/2017**, partendo quindi da un livello precedente di progettazione sviluppato con i metodi tradizionali, **purché le stazioni appaltanti abbiano già adempiuto alle prescrizioni di cui all'art.3 dello stesso decreto. In tal caso, tutti gli elaborati progettuali, e non solo quelli oggetto di variante, dovranno essere adeguati ai metodi di cui al suddetto decreto n°560/2017.**
- 1.4. Per sfruttare appieno le potenzialità offerte dagli strumenti elettronici, le stazioni appaltanti possono valutare, al momento dell'avvio delle attività di progettazione, se lo sviluppo di uno dei livelli di progettazione dell'intervento possa, presumibilmente, ricadere nell'obbligo di ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici come definito all'articolo 6 del decreto n. 560/2017. In tal caso, è opportuno prendere in considerazione la possibilità, offerta dall'articolo 5 del decreto medesimo, di ricorrere all'uso dei metodi e degli strumenti elettronici dal livello iniziale della progettazione anche in assenza dell'obbligo di ricorso agli stessi, **previo adempimento, da parte delle stazioni appaltanti, degli obblighi di cui all'art. 3 del citato decreto.**

2. Attività preliminari

- 2.1. **Condizione necessaria per ricorrere ai metodi e agli strumenti elettronici è che tutti** **Tutti** i soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le attività connesse alla realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione, quali il RUP, il direttore lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, **devono essere** **siano** in possesso di adeguate

competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia.

- 2.2. Le predette competenze sono necessarie anche per i soggetti chiamati alla verifica della progettazione, siano essi interni o esterni alla stazione appaltante.
- 2.3. Per un'efficiente definizione del piano di formazione del personale, tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 31, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, è opportuno che la stazione appaltante, in un'ottica prospettica, tenga conto delle opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici e, quindi, delle risorse necessarie per le attività correlate alla realizzazione dei lavori medesimi.
- 2.4. Al fine di una gestione più efficiente del processo di manutenzione delle opere, la stazione appaltante nella definizione del piano di formazione del personale tiene conto del fatto che anche coloro che saranno deputati alla gestione delle opere realizzate con il ricorso ai metodi e strumenti elettronici devono possedere adeguate competenze in materia.
- 2.5. L'atto organizzativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto n. 560/2017, potrebbe essere una parte di un regolamento inerente le modalità di utilizzo degli strumenti di modellazione, adottato dalla stazione appaltante per disciplinare in modo compiuto i flussi di lavoro, i flussi informativi, le figure coinvolte e i rispettivi ruoli, le relazioni tra le stesse, le competenze richieste, la gestione dei dati e delle informazioni, gli standard di progetto e livelli di sviluppo degli oggetti, ecc.
- 2.6. Ai fini del ricorso, nel periodo transitorio, ai metodi e agli strumenti elettronici per la progettazione di varianti relative a progetti realizzati con metodi tradizionali, si deve valutare l'opportunità e la convenienza economica di una scelta in tal senso, avendo riguardo, tra l'altro, al possesso di adeguate capacità in capo ai soggetti coinvolti nel processo realizzativo dell'intervento, che potrebbero essere stati individuati senza tener conto della necessità di operare con gli strumenti elettronici.

3. Documentazione di gara

- 3.1. **Nell'ambito della redazione del progetto del servizio, prescritto dall'art. 23 commi 14 e 15 del codice, le** Le stazioni appaltanti valutano l'opportunità di inserire i contenuti del capitolato allegato alla documentazione di gara, definiti all'articolo 7 del decreto n. 560/2017, in un documento distinto o in una sezione specifica del disciplinare **di incarico di gara** da denominare Capitolato informativo.
- 3.2. La stazione appaltante indica con sufficiente dettaglio, nel Capitolato informativo, tutti i requisiti richiesti per la modellazione che possono essere raggruppati secondo le seguenti macro-categorie:
 - obiettivi del progetto;
 - riferimenti normativi;
 - caratteristiche informatiche (hardware, software, coordinate, formato dati, classificazione e denominazione oggetti, ecc.);

- gestione del processo (struttura organizzativa/ruoli e responsabilità, competenze specifiche, modalità di condivisione e scambio dei dati, caratteristiche dell'ambiente di condivisione dati, modalità e caratteristiche dei contenuti, dei modelli e degli elaborati, tutela e sicurezza del contenuto informativo, ecc.).
- 3.3. Tenuto conto che i soggetti che interagiscono nella gestione informativa dei progetti sono diversi, per l'approccio tipicamente multidisciplinare dei metodi e degli strumenti elettronici, appare necessario prestare particolare attenzione alla definizione dei ruoli dei singoli soggetti coinvolti anche in relazione alle gestione dei dati e delle informazioni, ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità.
- 3.4. Il Capitolato informativo definisce anche gli aspetti connessi alla proprietà dei dati e alle modalità di condivisione e gestione delle informazioni; le stazioni appaltanti si dotano, per ciascuna delle procedure di gara per le quali si fa ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici, di un proprio ambiente di condivisione, come definito dall'articolo 2 del decreto n. 560/2017.
- 3.5. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, gli elaborati progettuali da richiedere nel Capitolato informativo devono essere conformi alle indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, parte II, titolo II, capo I. Ciò anche in considerazione della prevalenza contrattuale attribuita dal decreto n. 560/2017, fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti elettronici, agli elaborati cartacei.

4. Procedura di gara

- 4.1. In fase di prima applicazione, le stazioni appaltanti non possono prevedere quali requisiti di partecipazione la dimostrazione di un'esperienza pregressa nell'utilizzo di metodi e strumenti elettronici nonché la partecipazione a corsi e/o attività formative specificatamente indicati.
- 4.2. Le stazioni appaltanti possono richiedere che le risorse incaricate dell'esecuzione siano in possesso di un'adeguata competenza in metodi e strumenti elettronici quali quelli per la modellazione nell'edilizia e nelle infrastrutture, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia, evitando, in fase di prima applicazione, richieste di corsi specificamente indicati o di determinate qualifiche e/o certificazioni in materia di modellazione informativa.
- 4.3. L'esperienza maturata in materia di metodi e strumenti elettronici può essere valutata nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il tramite del criterio della professionalità ai sensi dell'articolo 95, comma 6, lettera e) del Codice dei contratti pubblici, purché sia attribuito allo stesso un punteggio complessivo limitato, nonché del criterio delle caratteristiche metodologiche dell'offerta.
- 4.4. Con riguardo al criterio della professionalità, si può prevedere un sub-criterio relativo ai servizi ritenuti significativi dal concorrente espletati con il ricorso ai metodi e strumenti elettronici.
- 4.5. Nell'ambito del criterio delle caratteristiche metodologiche, uno dei sotto-criteri cui dovrebbe essere assegnata una particolare preminenza è quello relativo all'Offerta per la gestione informativa, ove il concorrente, **oltre a esporre l'organizzazione del gruppo di lavoro**, descrive le modalità di

implementazione dei metodi e strumenti elettronici nell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, in coerenza con quanto richiesto dalla stazione appaltante nel Capitolato informativo. **In tale ambito, potrebbe essere valutata anche una specifica formazione sull'utilizzo di metodi e strumenti elettronici per la modellazione nell'edilizia e nelle infrastrutture.**

4.6. L'Offerta per la gestione informativa dell'aggiudicatario a seguito della stipula del contratto può assumere la denominazione di Piano di gestione informativa, che recepisce le proposte del concorrente approvate dalla stazione appaltante e diviene documento contrattuale, sulla cui base verificare in sede di espletamento della prestazione il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Obiettivi modifiche proposte al cap. I

Le integrazioni proposte ai punti 1 e 2 evidenziano la necessità della preventiva formazione da parte di tutti gli operatori nell'ambito di applicazione di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Si ritiene infatti che la redazione di elaborati progettuali impostati su tali metodi possa essere di reale utilità solo se condivisa da tutti gli operatori della "filiera" delle costruzioni, a partire dalle stazioni appaltanti che, oltre a saper valutare il livello progettuale offerto dai professionisti, devono poter beneficiare dei vantaggi di tali strumenti anche durante l'intera vita dell'opera, per una ottimizzazione della manutenzione e dei costi di gestione della stessa.

Ulteriori modifiche riguardano la possibilità di introdurre il BIM nella redazione di varianti. A tal uopo, le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire che, in tali casi, dovrà essere adeguato l'intero progetto, e non solo gli elaborati relativi alla stessa variante. Tale opzione, prevista dall'art.9 del DM 560/2017 è comunque fortemente sconsigliata, in ragione del notevole allungamento dei tempi contrattuali che ne deriverebbe e del conseguente incremento degli oneri economici a carico delle amministrazioni (vedi punto 2.6).

La precisazione di cui al punto 3 è finalizzata a ribadire l'importanza e l'obbligatorietà del progetto del servizio elaborato dalla stazione appaltante, così come previsto dall'art. 23 commi 14 e 15 del codice. In tale ambito, la redazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale previsto dallo stesso comma 15, riveste particolare importanza, in quanto strumento di approfondimento dei requisiti richiesti agli operatori economici, specie in presenza di metodi e strumenti elettronici specifici.

II. EQUO COMPENSO

1. Le stazioni appaltanti definiscono l'importo a base di gara ~~in coerenza con le indicazioni contenute secondo quanto previsto nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 di cui all'art. 24 comma 8 del codice. Si richiamano inoltre gli obblighi previsti nello stesso art. 24 al comma 8 bis, relativamente al divieto di subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera, ed al comma 8 ter, in relazione al divieto di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.~~
2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, ~~al fine di ridurre i ribassi eccessivi e di garantire la qualità delle prestazioni professionali, è necessario preferibile,~~ **salva motivata eccezione**, il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell'interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull'equo compenso di cui dell'articolo **19 quaterdecies del DL n°148/2017, come convertito in legge n°172/2017** ~~13-bis delle legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando quanto indicato al precedete periodo relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, si applicano le procedure di cui all'art. 97 commi 2, 5 e 8 del Codice.~~
3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara.
4. L'equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

Obiettivi modifiche proposte al cap. II

Nel punto 1 sono state riprese le regole già fissate dall'art. 24 comma 8 del codice in merito all'obbligo, per le stazioni appaltanti, di calcolare i corrispettivi da porre a base di gara nel rispetto del cosiddetto "Decreto Parametri" e dai commi 8bis e 8ter dello stesso articolo in merito al divieto di subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera, ed al divieto di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

Nel punto 2 la modifica proposta è rivolta a rafforzare l'applicazione della formula bilineare, configurata come regola generale derogabile solo in caso di motivata eccezione, in quanto ritenuta la più idonea a scoraggiare eccessivi ribassi.

Inoltre, relativamente al criterio del minor prezzo, si propone, al medesimo fine, l'introduzione dei criteri di previsti dall'art. 97 c. 2 del Codice.

LINEE GUIDA ANAC N°1

*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Approvate con delibera n. 973/2016 ed aggiornate con delibera n. 138/2018*

LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

In rosso le parti da aggiungere

~~In barrato e campitura in giallo~~ le parti da eliminare

Inquadramento normativo

Il Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell'insieme il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono *"i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005 / 36 / CL"*.

Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:

art. 23, commi 2 e 12 — Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 — Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 — Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46 — Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici; art. 83 — Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10 — Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3, lett. b) — Criteri di aggiudicazione dell'appalto; art. 157 — Altri incarichi di progettazione.

Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, rispetto al quale l'intervento dell'Autorità, con proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo codice, ha lo scopo di garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (in conformità a quanto prevede l'art. 23, comma 1, lett. h) del nuovo codice). Ciò reca l'indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo, altresì, alla commissione di gara la possibilità di una valutazione più approfondita dell'offerta in fase di aggiudicazione dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori nonché un miglior controllo su quest'ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti.

II. Principi generali

1. Modalità di affidamento

- 1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3, del codice vieta, infatti, *«l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, **direzione dell'esecuzione**, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».*

2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

- 2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall'essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del codice è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7, codice).
- 2.2. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo, codice). A tal fine è almeno necessario — in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato — mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione — anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell'autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.
- 2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12, codice).
- 2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, **il livello della progettazione esecutiva deve prevedere almeno le stesse relazioni specialistiche richieste per il livello di progettazione definitiva; relazioni che devono essere comunque allegare, ed aggiornate nel caso di intervenute modifiche progettuali, quale parte integrante del progetto esecutivo. È da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.**

3. Divieto subappalto relazione geologica

- 3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:
- a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero
 - b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, **quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. Si ritiene che le stazioni appaltanti possano ammettere queste ultime modalità anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.**

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista

4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

- 4.1. Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). **La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.** I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

5. Distinzione progettazione ed esecuzione

- 5.1 Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresì, il

divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, **locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del codice** (art. 59, comma 1, codice).

- 5.2. **L'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori è, inoltre, consentito nei casi di appalto relativo ad opere per le quali l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l'importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all'importo complessivo dei lavori. In tal caso, nella determina a contrarre è indicata la motivazione alla base della scelta della procedura, dando evidenza in modo puntuale della rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi, nonché l'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione delle opere dell'affidamento separato di lavori e progettazione (art. 59, comma 1-bis, codice).**
- 5.3. Il divieto di cui all'art. 59 del codice non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall'art. 114 del codice né dalle successive disposizioni di dettaglio. È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.

Box di sintesi

Per il principio di continuità nella progettazione è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da parte del nuovo progettista dell'attività svolta in precedenza.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

Per l'accesso alla gara la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale divieto non si estende ai settori speciali.

III. Indicazioni operative

1. Operazioni preliminari

Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del codice (**lavori**

di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico artistico, conservativo, nonché tecnologico). **A tal uopo, sono da ritenere “lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico”, quelli definiti al punto 5.1.4 d) delle Linee Guida n. 3 sul RUP approvate con deliberazione n. 1096/2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007/2017, con particolare riferimento ad interventi che incidano sulla qualità della vita, sulla sostenibilità e sulla coesione sociale, nonché sulla qualità architettonica, urbanistica ed ambientale.** In caso di esito positivo della verifica operata dal **RUP**, l'amministrazione **ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.**

1.2. **In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, codice).**

può affidare la progettazione:

- a) **Ricorrendo a professionalità interne, purché venga accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia e di comprovate qualificazioni professionali (titolo professionale, abilitazione, regolare iscrizione all'Ordine/Collegio, formazione, curriculum, ecc.), avendo cura di assicurare che, in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione, venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con un processo di selezione concorsuale;**
- b) **Ricorrendo al concorso di progettazione, per la partecipazione al quale l'art. 154 comma 3 esige requisiti di qualificazione che consentano l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti.**

1.3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicata l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera **rr**), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.

1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall'art. 157 del codice, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, del codice, una volta redatto il **progetto del servizio di cui all'art. 23 commi 14 e 15 del codice, e** stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie **tre** **quattro** operazioni:

1. **il calcolo dell'importo complessivo dei servizi da affidare ad Operatori Economici di cui all'art. 46 comma 1, finalizzato alla scelta della procedura di affidamento in relazione alle soglie di cui agli articoli 35, 36 e 157 del codice;**
2. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
3. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
4. la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 — che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto

qualità/prezzo — del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.

2. Determinazione del Corrispettivo

- 2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici **e di determinare conseguentemente la procedura di affidamento**, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto **di cui all'art.24 comma 8 del codice (oggi Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 - (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione). adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016)**.
- 2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara **e negli avvisi di indagine di mercato o di formazione di elenchi di operatori economici** il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. **Analogamente, sensi dell'art. 23 comma 15 del Codice, è necessario riportare nella documentazione di gara e negli avvisi un disciplinare contenente gli elementi descrittivi e prestazionali del servizio da affidare.**
- 2.3. È bene evidenziare che l'art. 31 comma 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che *«...Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice...»*. Il tema viene ripreso anche dall'art. 35 comma 4 dello stesso codice, che prescrive: *«Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara»*. Inoltre, il comma 6 dello stesso art. 35 stabilisce che *«La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino»*.
- 2.4. Quando uno dei livelli della progettazione di cui all'art. 23 comma 4 viene omesso, al fine di garantire la qualità della progettazione, il livello successivo deve contenere tutte le prestazioni previste per quello omesso. In tali casi, al fine di determinare le procedure di affidamento nel rispetto delle soglie individuate dall'art. 35 del codice, l'importo a base di gara, calcolato ai sensi del decreto di cui all'art. 24 comma 8 del codice, terrà conto dei corrispettivi relativi alle prestazioni richieste.

3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

- 3.1. Per la seconda operazione - definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara — si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

4. Identificazione delle opere per la valutazione dell'offerta

- 4.1. La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell'offerta. E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.

5. Attività di supporto alla progettazione

- 5.1. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.
- 5.2. In materia di progettazione, al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Eventuali soggetti esterni possono essere individuati per supportare il RUP nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista.

Box di sintesi

Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall'art. 157 del codice, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23, comma 2, del codice possono essere affidati all'esterno:

- 1. Definendo l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara in applicazione del decreto di cui all'art. 24 comma 8 del codice ed individuando conseguentemente la procedura di affidamento, nel rispetto delle soglie indicate dagli articoli 35, 36 e 157 del Decreto Legislativo n. 50/2016;**
2. Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;
3. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;
4. Definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
5. Specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 — che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo il contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza della medesima

Non è consentita la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche.

È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione)

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL CAPITOLO III

Ricorso a procedure concorsuali

L'art. 23, comma 2 del Codice non propone il concorso quale opzione a cui ricorrere solo quando non siano accertate professionalità adeguate all'interno della pubblica amministrazione, ma pone le due opzioni allo stesso livello. La modifica al Capitolo III, paragrafo 1, è pertanto finalizzata ad allineare il testo delle linee guida alla norma di rango primario.

Trasparenza

Gli emendamenti proposti al Capitolo III paragrafo 2 sono finalizzati a sottolineare l'importanza del progetto del servizio, ad assicurare indicazioni chiare in merito al calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara ed alla conseguente scelta delle procedure da adottare per l'affidamento dei servizi, nonché a rendere noti, sin dalla pubblicazione dell'avviso o dell'invito ad una procedura di selezione, le modalità di calcolo dell'importo a base di gara e i criteri che saranno adottati in fase di gara per l'attribuzione dei punteggi ai concorrenti. Ciò al fine di garantire maggiore trasparenza negli affidamenti.

IV. Affidamenti

1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro

- 1.1 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione**, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4.
- 1.2 Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b), codice). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.
- 1.3 **Nel caso di ricorso alla procedura di cui al precedente paragrafo 1.1, la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti anche degli altri partecipanti.**

1.1. Disciplina dell'elenco

- 1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:
 - il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
 - il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;

- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
- **Al fine di garantire la massima partecipazione alle procedure, in linea con i contenuti dell'Allegato XVII, Parte II, punto ii) del Codice, l'esperienza pregressa richiesta al professionista è riferita all'intera vita professionale, assicurando contestualmente meccanismi premiali per l'inserimento di giovani professionisti, quali la valutazione delle competenze acquisite mediante la formazione professionale.**

1.1.2. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; nell'avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.

1.2. Disciplina delle indagini di mercato

- 1.2.1. Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.
- 1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista - tramite un elenco delle prestazioni effettuate **negli anni precedenti** **durante la propria vita professionale** - la dimostrazione del possesso di un'esperienza **professionale** adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo, codice).

1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro

- 1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, **venendo a mancare la**

procedura competitiva che motiverebbe l'adozione di un criterio di selezione, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso non si applica alcun ribasso ai corrispettivi, calcolati nel rispetto del decreto di cui all'art. 24 comma 8 del Codice.

1.3.2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e **ove possibile** il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento — effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 — in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali **ove richiesti** (art. 32, comma 2, codice). ~~Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali.~~

Box di sintesi
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione , di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.
L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico.
Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e sorteggio
Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta con determina a contrarre in forma semplificata

2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro

2.1. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria

2.1.1. Gli incarichi di importo **pari o** superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, **sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice** (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice).

2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, **adottabile «solo quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera,....o del servizio»** (vedi art. 91 comma 1 del codice), se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti - vale a dire un

professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza - nei gruppi concorrenti. **A presidio della massima partecipazione alle gare e in base ai principi di proporzionalità e di concorrenza, i requisiti richiesti devono evitare l'adozione di parametri esclusivamente di tipo economico-finanziario e tenere presenti le indicazioni della legge delega n. 11/2016, in merito alle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici da parte di piccoli e medi operatori economici e giovani professionisti.** Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto dettagliato al seguente par. 2.2, della presente parte IV, con riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Box di sintesi

Gli incarichi di importo **pari o** superiore a centomila euro sono affidati **secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice** (art. 157, comma 2, ultimo periodo)

I requisiti di partecipazione sono gli stessi indicati per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

2.2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

2.2.1. Riferimenti normativi

Per l'affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di **architettura e** ingegneria nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione**, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, rilevano le seguenti disposizioni.

L'art. 157, comma 1, del codice stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, **direzione dell'esecuzione** e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all'articolo 35 del codice, l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. La norma descrive un'eccezione e come tale dovrà essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell'affidamento mediante gara di entrambi i servizi.

L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, del codice stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4, del codice è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, **calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso**, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.

83, comma 5, del codice, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo **eccezionalmente**, a seguito di apposita **argomentata** motivazione.

L'Allegato XVII, parte I, lett. c) del codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico.

Rileva, altresì, la disposizione di cui all'art. 86, comma 5, del codice a tenore del quale: "*Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavati, delle forniture o dei servizi*". Il citato allegato prevede, quale modalità di dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari, sono confermati i fatturati globale e specifico, per quanto riguarda la capacità tecnica, l'indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l'elenco dei principali servizi e effettuati negli ultimi tre anni, **periodo che può essere esteso, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, ad un tempo maggiore, quale l'intera vita professionale dell'operatore economico**, nonché dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico.

2.2.2. Requisiti di partecipazione

2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare — tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principi di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del codice che **discende** dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) i seguenti requisiti:

- a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "*livello adeguato di copertura assicurativa*" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a). **Tale copertura è da intendersi attuata con la presentazione di polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 5 del DPR 137/2012, adeguatamente dimensionata per coprire il 10% dell'importo delle opere cui il servizio in gara si riferisce.**
- b) all'avvenuto espletamento **negli ultimi dieci anni** **dall'avvio dell'attività dell'operatore economico e sino alla data di pubblicazione del bando**, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

- c) all'avvenuto svolgimento ~~negli ultimi dieci anni~~ **dall'avvio dell'attività dell'operatore economico e sino alla data di pubblicazione del bando**, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), **espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE)**, in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
- e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici **(comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE)**, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

2.2.2.2. Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 del codice nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ecc) della legge delega n. 11/2016, concernente il *"Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione"*. **In tal senso, si ritiene che, in caso di raggruppamenti temporanei di operatori di cui all'art. 46 comma 1, considerata la infrazionabilità delle prestazioni di progettazione, ogni componente che partecipi ad una procedura di**

affidamento con operatori diversi da quelli con cui ha eseguito la prestazione possa spendere per intero la propria esperienza di progettazione nelle diverse classi e categorie.

2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, **partecipazione a concorsi (solo per proposte ideative o progetti premiati o segnalati)** e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *"che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse"*.

2.2.2.4. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

2.2.2.5. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori **ovvero del coordinamento della sicurezza**, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori **e del coordinamento della sicurezza**, di sola progettazione ovvero di sola direzione

lavori **oppure di solo coordinamento della sicurezza**. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un'attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

- 2.2.2.6. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).
- 2.2.2.7. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, della procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 91 del codice, si rinvia a quanto precisato al par. 2.1 della presente parte IV.

2.2.3. Raggruppamenti e Consorzi stabili

- 2.2.3.1. L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art.46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 46 comma 1 lettera e) “...non si rinviene nel codice alcuna prescrizione relativa alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipa al raggruppamento...” (rif. Delibera ANAC n. 431 del 27/4/2017). Pertanto non è richiesto alla mandataria il possesso dei requisiti in quota percentualmente superiore a quella dei mandanti. ~~Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.~~

- 2.2.3.2. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV, non è frazionabile.

2.2.3.3. ~~La spendibilità come esperienza progressiva dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale.~~

2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei **consorzi stabili** di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) del codice, i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della presente parte IV, possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti **maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.**

Box di sintesi

Gli affidamenti degli incarichi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, avvengono secondo le procedure previste per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui alla Parte **II**, Titolo I, **II**, **III** e IV del codice (art. 157, comma 1, codice).

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l'avvenuto espletamento, **negli ultimi dieci anni dall'avvio dell'attività dell'operatore economico e sino alla data di pubblicazione del bando**, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l'avvenuto svolgimento **negli ultimi dieci anni dall'avvio dell'attività dell'operatore economico e sino alla data di pubblicazione del bando** di due servizi cc.dd. di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.

~~In caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest'ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria.~~

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL CAPITOLO IV

Apertura del mercato

Le regole che riservano l'accesso alle gare per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria solo agli OO.EE. che hanno lavorato negli ultimi anni, puntando soprattutto sui requisiti economico-finanziari, stanno progressivamente chiudendo il mercato dei lavori pubblici a gran parte dei professionisti che operano sul territorio nazionale. Gli emendamenti ai paragrafi 1 e 2.1 del Capitolo IV sono finalizzati ad estendere la valutazione delle esperienze maturate dall'O.E. durante l'intera vita professionale, offrendo così nuove opportunità di accesso alle gare per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria agli operatori economici medio-piccoli che, negli ultimi anni, non hanno potuto alimentare il loro curriculum o il loro fatturato a causa della notevole contrazione del mercato. Tutto ciò, in linea con l'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016 ed in conformità a quanto stabilito nell'Allegato XVII, Parte II, punto ii) del Codice *“Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”*.

Si sottolinea che le esperienze maturate nel tempo, unitamente agli obblighi di formazione continua

ed aggiornamento professionale cui devono rispondere i professionisti iscritti agli appositi Albi, garantiscono un'alta professionalità anche per gli OO.EE. medio-piccoli, che, negli ultimi anni, hanno trovato spazi estremamente ridotti nel mercato. Questo anche quando l'oggetto della prestazione sia particolarmente sensibile all'innovazione tecnologica, con applicazione delle più recenti innovazioni, quale l'utilizzo di strumenti di modellazione elettronica (BIM). Tale approccio è in linea con quanto evidenziato dall'Autorità, nel documento in consultazione su *“Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, in cui si prevede che nelle procedure di gara *“...In fase di prima applicazione, le stazioni appaltanti non possono prevedere quali requisiti di partecipazione la dimostrazione di un'esperienza pregressa nell'utilizzo di metodi e strumenti elettronici...”*.

Analogamente, al fine di perseguire l'obiettivo di garantire una più ampia concorrenza, si propone di evidenziare che la procedura ristretta è utilizzabile solo nei casi previsti dall'art. 91 comma 1 del codice e che, per la selezione degli OOEE da invitare, non devono essere adottati requisiti che penalizzino gli operatori medio-piccoli.

Affidamento diretto per SAI di importo stimato sotto la soglia di 40.000 euro

L'art. 36 co.2 lett. a), prevede l'affidamento diretto dei Servizi di Architettura e Ingegneria di importo stimato inferiore a 40.000 euro, senza alcuna procedura competitiva ed in particolare “senza previa consultazione di due o più operatori economici”. Ricordando che il ribasso è uno dei criteri per la scelta dell'operatore economico a cui affidare l'incarico del servizio, nel caso degli affidamenti diretti, in assenza di una procedura competitiva, è del tutto inutile il ricorso a ribassi dei corrispettivi spettanti ai professionisti affidatari; ribassi che peraltro finiscono per compromettere la qualità delle prestazioni professionali rese. L'emendamento al Capitolo IV paragrafo 1.3.1 è dunque finalizzato a stabilire che, nelle procedure di affidamento diretto, ai professionisti affidatari spettano i corrispettivi calcolati con il Decreto di cui all'art. 24 comma 8 del codice, senza alcun ribasso.

Polizza art. 83 comma 4 lettera c)

L'emendamento al paragrafo 2.2.2.1 a) è finalizzata a chiarire che il requisito di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del codice è soddisfatto dal possesso dell'Operatore Economico della propria polizza professionale, resa obbligatoria dal DPR 137/2012, purché il massimale sia sufficiente a coprire il 10% dell'importo delle opere cui il servizio in gara si riferisce, riprendendo l'impostazione della cosiddetta polizza “Merloni”, già prevista dal D.Lgs. 163/2006.

Raggruppamenti Temporanei

Si evidenzia il paragrafo 2.2.3.1 in quanto il codice prevede che la mandataria, in seno ai raggruppamenti debba possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, ma lo prevede esclusivamente per i raggruppamenti dei soggetti di cui all'art.45 comma 2 (vedi art. 83 comma 8 terzo periodo). Tale prescrizione non è dunque prevista per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46 comma 1 lettera e). A tal proposito, si richiama la delibera ANAC n. 431 del 27/04/2017 *“... nella disciplina codicistica, come sopra riportata, non si rinviene alcuna prescrizione relativa alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipa al raggruppamento...”*

L'emendamento al paragrafo 2.2.3.3 è finalizzato a consentire la spendibilità, da parte dei partecipanti, delle esperienze pregresse maturate in seno a raggruppamenti, in considerazione del fatto che i servizi di architettura e ingegneria non sono frazionabili.

V. Classi, categorie e tariffe professionali

1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (R16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, **sono sempre** applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; **per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica**, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.
2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.
3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Box di sintesi

Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali.

VI. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

1. Elementi di valutazione

- 1.1. L'attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l'Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo codice —secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6, codice) — i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:
- a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi **svolti negli ultimi dieci anni dall'avvio dell'attività dell'operatore economico e sino alla data di pubblicazione del bando**, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe;
 - b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
 - d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo;
 - e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.
- 1.2. Il criterio di cui alla lettera e) viene indicato in attuazione della disposizione di cui all'art. 95, comma 13 del codice. Il punteggio attribuito dovrà essere proporzionale al numero e all'importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo.
- I requisiti attinenti ai CAM, che possono essere richiesti ai partecipanti a procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, riguardano esclusivamente l'elenco dei servizi attinenti a lavori realizzati, tenendo conto dei principi di sostenibilità energetica ed ambientale.**
- 1.3. Al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere, in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.
- 1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 95, comma 8, del codice secondo cui: *"I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, **anche** prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve*

essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi'.

- 1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).
- 1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.
- 1.7. Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:
 - a) per il criterio a): da **25** a 50;
 - b) per il criterio b): da **25** a 50;
 - c) per il criterio c): da 0 a **30**;
 - d) per il criterio d): da 0 a 10;
 - e) per il criterio e): da 0 a 5;

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.

In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione, **deve le stazioni appaltanti adottano essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento,** le seguenti misure:

- 1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;
 - 2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;
 - 3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.
- 1.8. Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti **integrali** e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell'offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico).
 - 1.9. I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al formato e al numero di cartelle della

Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

2. Criteri motivazionali

- 2.1. La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche metodologiche dell'offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra. La documentazione a corredo dell'offerta ed i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte.
- 2.2. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali:
 - a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;
 - b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che **l'approccio metodologico alla progettazione** ~~la concezione progettuale~~ e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.
- 2.3. Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe avere una valutazione migliore.
- 2.4. Nel caso di affidamento della prestazione di sola progettazione, per il criterio di valutazione b), i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
 - a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
 - b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto;

- c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
 - d) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
 - e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente **(con riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte IV)**, delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
 2. di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;
 3. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.
- 2.5. Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
- a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
 - b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
 - c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
 2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.
- 2.6. In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.
- 2.7. Le stazioni appaltanti pubblicano gli atti di gara in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 29.

Box di sintesi

I criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo possono essere i seguenti:

1. la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal decreto tariffe;
2. le caratteristiche metodologiche dell'offerta;
3. il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
4. la riduzione percentuale riferimento al tempo;
5. le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile.

Per garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da **d**eterminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa.

I criteri di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra **P**rospetto metodologico alla progettazione ~~la concezione~~ **progettuale** e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.

MOTIVAZIONI MODIFICHE PROPOSTE AL CAPITOLO VI

Premiare la qualità delle prestazioni professionali

Al fine di premiare effettivamente la qualità dell'approccio metodologico alla anziché l'offerta economica, è necessario disincentivare l'applicazione di ribassi eccessivi, rendendo meno premiante il punteggio sul prezzo. Pertanto, auspicando una modifica all'art. 95 comma 10 bis del codice per ridurre il punteggio da attribuire all'offerta economica, nelle more, si ritiene indispensabile l'applicazione delle soglie di sbarramento sull'offerta tecnica e di idonee formule calmieranti sul ribasso.

Applicazione CAM

In merito all'applicazione dei CAM, nella realizzazione di opere pubbliche, si sottolinea che la progettazione attiene a studi professionali e pertanto a realtà sostanzialmente differenti da strutture produttive (aziende). Risulta quindi fuori luogo richiedere, per tali strutture, gli stessi requisiti relativi alle imprese. Si suggerisce di valutare (par. 1.2), negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, la capacità professionale dell'operatore, sulla base delle prestazioni effettuate per la realizzazione di opere eseguite nel rispetto dei principi di sostenibilità energetica ed ambientale).

VII. Verifica e validazione della progettazione

1. Contenuto e soggetti

La verifica dei progetti continua ad avere un'importanza centrale in quanto ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo capoverso, del codice *"Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26"*. Tale centralità nel processo di progettazione e appalto delle opere pubbliche, consente di attribuire all'istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. L'affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralità e qualità della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

- 1.2. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa.
- 1.3. Nei contratti relativi all'esecuzione di lavori, la stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. **Nei casi di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, la verifica della progettazione presentata dall'affidatario avviene prima dell'esecuzione, procedendo singolarmente per ogni livello (definitivo ed esecutivo) alla verifica e all'approvazione.** Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 26 del codice, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26, codice).
- 1.4. La verifica ha ad oggetto *"la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 [del codice], nonché la loro conformità alla normativa vigente"*. In particolare essa accerta quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del codice.
- 1.5. **Gli estremi della** validazione del progetto posto a base di gara **sono** un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori.
- 1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6, codice):
 - a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;
 - b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, del codice che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità **conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;**
 - c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice e fino a un milione di euro, **i soggetti di cui alla lettera b)** e gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità **conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008** ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
 - d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, il responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del codice.

- 1.7. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8, codice). La validazione è sottoscritta dal **RUP** e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni.
- 1.8. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 7, codice). Sotto la soglia del milione di euro, il **RUP** può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto.

Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione

Importi dei lavori	Strutture tecniche interne alla stazione appaltante	Soggetti esterni
2 20.000.000 di euro	Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.	Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
> 5.225.000 di euro < 20.000.000 di euro	Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.	1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008; 2. Soggetti di cui all'art. 46, Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Si tratta in sostanza dei soggetti cui, in base all'art. 24, del Codice, può essere affidata la progettazione esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

> 1.000.000 di euro < 5.225.000 di euro	1. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 2. Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni; 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del	1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008; 2. Soggetti di cui all'art. 46, comma Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
---	---	--

	Regolamento (CE) n. 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.	
< 1.000.000 di euro	1.RUP anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista; In caso di incompatibilità del RUP:	
	2. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità.	

1.9. Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:

- a) l'organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
- b) l'organismo di ispezione di tipo B può svolgere servizi unicamente a favore dell'organizzazione di cui fa parte (ovvero della stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
- c) l'organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l'ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

Box di sintesi

Le stazioni appaltanti devono procedere all'affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa; a tal fine il **RUP** deve verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo 26, del codice prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26, codice).

Gli estremi della validazione (atto formale che riporta gli esiti delle verifiche) del progetto posto a base di gara **devono essere indicati** nel bando o nella lettera di invito per l'affidamento dei lavori.

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 7, codice). Sotto la soglia del milione di euro, il **RUP** può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista.

2. Affidamento esterno e procedure

- 2.1. Qualora l'attività di verifica preventiva sia affidata all'esterno, l'affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.
- 2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne consegue che per affidamenti d'importo pari o superiore a 40.000 euro, l'unico criterio utilizzabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 3, lett. b) del codice.
- 2.3. In ordine ai requisiti per l'accesso alla gara i bandi potranno prevedere almeno i seguenti requisiti:
 - a. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, **di progettazione o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio**, per un importo da determinare in una misura non **superiore** a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione;
 - b. avvenuto svolgimento, **negli ultimi dieci anni**, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica, **di progettazione o di direzione lavori analoghi** si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016.
- 2.4. I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un'attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara. Si tratta di garantire la possibilità di accedere al documento relativo al livello inferiore a quello della progettazione per cui si chiede la verifica (il progetto di fattibilità tecnica e economica per il progetto definitivo; il progetto definitivo per il progetto esecutivo), nonché all'elenco degli elaborati per il livello da verificare.

Box di sintesi

L'affidamento all'esterno della verifica preventiva avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.

Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

I requisiti di accesso alla gara sono individuati almeno in: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni o, in alternativa, "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali; avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.

I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un'attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara.

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL CAPITOLO VII

L'emendamento al paragrafo 2.3.b è finalizzato ad aprire il mercato agli Operatori Economici che non hanno potuto alimentare il proprio curriculum negli ultimi anni a causa della crisi del mercato che ha pesantemente coinvolto il settore dei lavori pubblici.

VIII. Entrata in vigore

Le presenti Linee guida aggiornate al d.lgs. 56/2017 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Il Segretario
Maria Esposito